

## **BOZZA**

### **ASSEMBLEA REGIONALE**

**CONVOCAZIONE.** L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale con avviso da spedire per raccomandata, posta elettronica certificata o con altro mezzo considerato equipollente, almeno 20 giorni lavorativi prima del giorno dell'effettuazione trasmessa a tutti gli aventi diritto a voto. L'avviso di convocazione – che deve essere inviato per conoscenza alla Segreteria Generale e al Presidente Federale – deve indicare, oltre al luogo, alla data e all'orario (in prima e in seconda convocazione) della riunione, l'ordine del giorno dell'Assemblea e l'elenco degli aventi diritto al voto.

**RICORSI.** Avverso le omissioni o le erronee inclusioni nell'elenco degli aventi diritto al voto l'interessato potrà ricorrere entro i successivi 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione alla Corte Federale di Appello che adotterà una decisione entro tre giorni lavorativi.

**ORDINE DEL GIORNO.** Nell'ordine del giorno, predisposto dal Consiglio Regionale, deve essere inserita l'elezione del Presidente Regionale, dei componenti del Consiglio Regionale e dei Delegati in rappresentanza degli affiliati, atleti e tecnici all'Assemblea Nazionale. Devono inoltre essere compresi anche gli eventuali altri argomenti richiesti dagli aventi diritto al voto con lettera raccomandata spedita al Consiglio Regionale almeno 8 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Nella voce "Varie" possono essere iscritti all'O.d.G. gli argomenti depositati per iscritto in apertura di seduta presso il Presidente dell'Assemblea.

**COMMISSIONE VERIFICA POTERI.** Almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea il Consiglio Regionale costituisce la Commissione Verifica Poteri composta da 3 membri scelti tra tesserati federali che non siano candidati a cariche elettive, i quali eleggono fra loro il Presidente della Commissione e sono assistiti dal Segretario del Consiglio Regionale. La Commissione si riunisce su invito del suo Presidente, controlla tutta la documentazione relativa alle elezioni e vigila per assicurare che tutte le operazioni elettorali si svolgano nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico per quanto attiene alla verifica dei poteri di rappresentanza e di voto, alla eleggibilità dei candidati e alla sussistenza di eventuali incompatibilità. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme previste per l'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.

I candidati alle cariche federali non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Commissione scrutinio.

**REQUISITI DI ELEGGIBILITA'.** Sono eleggibili alle cariche federali elettive i cittadini italiani maggiorenni che:

- a) siano tesserati alla F.I.B. alla data di presentazione della candidatura.
- b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni

- Sportive Nazionali, di Discipline Associate ed Enti di promozione sportiva, del CONI, del CIP, o da parte dell'Organismo Sportivo Internazionale di riferimento purché unico;
- d) non abbiano subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping, o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. E' altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.B. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, il CIP, la F.I.B., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso e dal CIP.

**CANDIDATURE.** Le candidature a Presidente e Consigliere del Comitato Regionale devono essere preventivamente sottoscritte per accettazione dai candidati, devono essere presentate dai rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici, di almeno il 10 % - con un minimo di 5- degli Affiliati aventi diritto al voto appartenenti alla Regione interessata. Le candidature devono essere depositate presso la sede del Comitato Regionale almeno 15 giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva. I soggetti legittimati a presentare candidature non possono sostenere più di due candidature per ogni carica.

Le candidature a Delegato rappresentante degli affiliati, Atleti e Tecnici all'Assemblea Nazionale devono essere presentate da parte di tesserati in forma di autocandidatura e autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di eleggibilità Tali candidature dovranno essere depositate presso la sede del Comitato Regionale, almeno 15 giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva regionale.

**COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA.** Ogni Affiliato, ai fini della composizione dell'Assemblea, esprime al proprio interno i rappresentanti delle tre categorie.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto, nonché dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici in regola con le quote di tesseramento.

L'Assemblea Regionale è composta dai rappresentanti legali degli Affiliati e dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici in regola con il versamento delle quote di tesseramento.

I Presidenti degli Affiliati, oltre che componenti dell'organo direttivo della propria Società, possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori delle assemblee i Presidenti di altri Affiliati o in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono.

Ogni rappresentante di Affiliato con diritto al voto può essere portatore di delega di altro Affiliato, entro i limiti che seguono:

- a) n.1 delega, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 50 Affiliati;
- b) n. 2 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 100 Affiliati;
- c) n.3 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 300 Affiliati;
- d) n. 4 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 500 Affiliati;
- e) n. 5 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 600 Affiliati.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell’Affiliato delegante e contenere, a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell’Affiliato delegante;
- la denominazione dell’Affiliato delegato e le generalità del suo legale rappresentante.

I rappresentanti degli Atleti ed i Tecnici, che partecipano alle Assemblee, non possono rilasciare delega. In caso di impossibilità di prendere parte alle Assemblee, gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive assemblee sociali.

I Presidenti Regionali ed i Consiglieri Regionali, nonché tutti i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, e assistono ai lavori delle Assemblee Regionali senza diritto di voto. Partecipano altresì, senza diritto di voto, i legali rappresentanti degli enti aggregati aventi sede legale nel territorio regionale. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

**COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA.** L’Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione se all’ora stabilita nell’avviso di convocazione sono presenti il 70% (settanta per cento) degli aventi diritto a voto. L’Assemblea sarà regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto .

**VOTAZIONI.** Od ogni Affiliato sono riconosciuti 10 voti di base. Ognuno di essi esprime al proprio interno i rappresentanti delle tre categorie cui sono attribuiti, rispettivamente, 7 voti al legale rappresentante dell’Affiliato, 2 voti al rappresentante degli Atleti e 1 voto al rappresentante dei Tecnici. Nell’eventualità in cui gli Affiliati non possiedano tesserati legittimati all’elettorato attivo nelle categorie degli Atleti e/o dei Tecnici, o che gli stessi non siano presenti o rappresentati in Assemblea, le quote di voto ad essi riservate non verranno attribuite ad alcuno. Ai rappresentanti legali degli Affiliati e ai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante per una delle categorie per le quali risultano tesserati. Le elezioni possono avvenire mediante votazioni elettroniche in maniera anonima che garantisca sia la segretezza del voto sia la corretta espressione del medesimo.

Per l’elezione alla carica di Presidente occorre riportare, anche in caso di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. In caso di candidatura successiva al 3° mandato consecutivo del Presidente Regionale si seguono le indicazioni previste nell’ art. 48) dello Statuto federale.

Per l’elezione dei Consiglieri Regionali ogni votante potrà esprimere tante preferenze per quanti sono i Consiglieri da eleggere meno uno.

A parità di voti è eletto il candidato più anziano.

L’elezione dei Delegati in rappresentanza degli affiliati, atleti e tecnici all’ Assemblea Nazionale e dei loro supplenti avverrà in seno alle Assemblee Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano con votazioni separate a scrutinio segreto in base al quorum che sarà trasmesso entro il prossimo 28 luglio 2024, a cura degli uffici federali. Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, nelle rispettive qualifiche, in caso di parità di preferenze sarà eletto il candidato più anziano. Ciascun rappresentante con diritto di voto all’ assemblea potrà esprimere preferenze inferiori di un’unità rispetto al numero dei delegati da eleggere in

rappresentanza delle categorie di appartenenza (affiliati, atleti, tecnici). I Delegati così eletti e i loro supplenti restano in carica per tutto il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

**COMITATI REGIONALI.** I Consigli Regionali sono composti dal Presidente e da 4 a 6 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è così definito:

- per le Regioni nelle quali vi sono fino a 25 Società Affiliate con diritto di voto: 4 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico;
- per le Regioni nelle quali vi sono da 26 a 50 Società Affiliate con diritto di voto: 5 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico;
- per le Regioni nelle quali vi sono oltre 50 Società Affiliate con diritto di voto: 6 Consiglieri di cui almeno due atleti e un tecnico.

Il numero dei componenti dei Consigli Regionali non può in ogni caso superare il numero dei componenti del Consiglio Federale.